

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA PER N.3 ANNI SCOLASTICI (2023/2024, 2024/2025/2025/2026) CON EVENTUALE RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO (2026/2027) - CIG: 9881896E8A

1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO**1.1 STAZIONE APPALTANTE**

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Indirizzo postale: Piazza Umberto I° n.26 – CAP 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)

Punti di contatto: Ufficio Servizi Scolastici

Telefono 0861/846511 (int.207)

Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Profilo di committente (URL): <http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it>

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale

1.2 GESTORE DEL SISTEMA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA UTILIZZATA

L'intera procedura di gara verrà gestita attraverso la piattaforma telematica di *e-procurement* della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata, ai sensi dell'art.58 del D. Lgs. n.50/2016 raggiungibile al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

Per poter partecipare alla procedura di gara l'operatore economico deve preliminarmente provvedere alla propria registrazione e abilitazione alla gara come indicato nel disciplinare telematico. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per eseguire le successive operazioni a sistema è sufficiente accedere all'area riservata, inserendo le proprie credenziali attribuite all'atto della prima registrazione.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Bando e Disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Schema offerta economica;
- Disciplinare telematico;

Il capitolato d'appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. n.65 del 10/03/2020.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>

La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata <http://www.comune.santegidioallavibrata.te.it> nella sezione "Amministrazione trasparente", Bandi di gara e contratti, Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Procedura affidamento appalti pubblici;
- all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata

2.2 CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita piattaforma telematica

all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma telematica, entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 24/07/2023.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica, precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura di gara.

Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimenti inoltrata in forma difforme a quanto indicato nel presente disciplinare.

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

La stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le domande e le relative risposte saranno raccolte in un verbale che, in conformità a quanto disposto dall'art.74, comma 4, e 79, comma 3, lettera a), del D. Lgs. n.50/2016, sarà pubblicato nella piattaforma telematica come indicato nel disciplinare telematico allegato (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta).

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.76, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrat, l'indirizzo PEC.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC e all'indirizzo indicato dai concorrenti nell'anagrafica della piattaforma.

La Stazione Appaltante utilizzerà - per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante durante le fasi di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto principale dell'appalto: 55524000-9 - Servizi di ristorazione scolastica

L'appalto ha per oggetto il servizio di approvvigionamento, preparazione, somministrazione dei pasti agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria (corso tempo pieno) del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, come indicato nel dettaglio all'art.1 del capitolato di gara.

L'appalto costituisce un lotto unico

4. IMPORTO, DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 IMPORTO

Ai fini dell'art.35, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.261.054,00 oltre gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ammontanti a complessivi € 2.522,12 al netto di IVA.

Il quadro riassuntivo dell'appalto è il seguente:

- Importo soggetto a ribasso: € 945.790,50 oltre IVA per n.3 anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026;
- Eventuale rinnovo di massimo un anno scolastico: 315.263,50 euro , oltre IVA;
- Costi della sicurezza da rischi da interferenze non soggetti a ribasso: € 2.522,12 euro;

Importo soggetto a ribasso: € 5,90 a pasto, al netto dei costi per consumi e dell'IVA.

Il numero annuo di pasti presunti è pari a 53.186.

La quantificazione dei pasti è, tuttavia, del tutto indicativa e potrà essere soggetta a variazione in aumento o in diminuzione. La ditta aggiudicataria del servizio, pertanto, non potrà vantare diritti ad alcuna compensazione sia nel primo che nel secondo caso, pur avendo l'obbligo di assicurare il pasto a tutti coloro che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei tempi previsti.

L'appalto è finanziato in parte con i proventi delle tariffe del servizio mensa, ed in parte con fondi propri di bilancio.

4.2 DURATA

L'appalto avrà durata di 3 (tre) anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio, secondo il calendario scolastico.

4.3 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad un altro anno scolastico (2026/2027), comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli dello stesso decreto.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt.47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n.50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art.45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art.48 comma 12 del D. Lgs. n.50/2016, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art.186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art.59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

(compilare parte IV.A.1 del DGUE)

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della

presente procedura di gara;

- b) per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23/06/2004. Ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento di gestione;
- c) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o un uno dei Paesi di cui all'art.83, c. 3 del D. Lgs. n.50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

(compilare parte IV.B.2b del DGUE)

- a) Fatturato complessivo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 530.527,00, IVA esclusa. Tale requisito è richiesto in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art.86, comma 4 e all. XVII parte I, del D. Lgs. n.50/2016, mediante presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico, ovvero una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo, per ciascuno degli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Tal requisito è richiesto al fine di garantire la solidità aziendale, solidità finanziaria.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (compilare parte IV.B.3 del DGUE).

Ai sensi dell'art.86, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(compilare parte IV.C.1.b del DGUE)

- a) Il concorrente deve aver eseguito servizi di ristorazione scolastica nel triennio scolastico (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022), per un importo complessivo non inferiore a euro 215.263,50 IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art.86 dell'allegato XVII, parte II del D. Lgs. n.50/2016 mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I relativi contratti possono:

- essere conclusi;
 - essere in corso di svolgimento da almeno 24 mesi;
- b) Possesso di certificazioni in corso di validità rilasciate da un Organismo accreditato, relative ad attività analoghe all'oggetto del presente appalto, ed in particolare:
 - UNI EN ISO 9001:20015 gestione della qualità;
 - UNI EN ISO 22000: 2018 gestione della sicurezza alimentare;

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di

certificazione accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n.765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità e che le misure adottate sono equivalenti a quelle richieste.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art.83, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art.48, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito relativo al servizio analogo deve essere posseduto, trattandosi di un unico servizio "di punta", per intero dalla mandataria o da una delle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Il servizio di punta eventualmente richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. A) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.50/2016, devono essere posseduti:

- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 dello stesso decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art.89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso ai sensi dell'art.32 del Capitolato di appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art.93 del D. Lgs. n.50/2016, pari a € 12.635,76 (importo già ridotto del 50% ai sensi dell'art.93 comma 7, del D. Lgs. n.50/2016) salvo quanto previsto ancora all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016;
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art.93, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'art.93, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art.93, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art.89 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art.93, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art.103, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50*";
- 4) avere validità per 180 giorni [*almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta*] dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957 del Codice Civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.2 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.22, comma 1, del D. Lgs. n.82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art.2, comma 2, del D. Lgs. n.82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art.93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art.79, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, indirizzo PEC, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 22/06/2023**; i sopralluoghi verranno effettuati nelle giornate di martedì e giovedì.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con alcuni giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art.48, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c)** del D. Lgs. n.50/2016 il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza dell'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata raggiungibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate nell'allegato disciplinare telematico.

13.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici, così come definiti all'art.3, comma 1, lett.p) del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell'art.83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consente di predisporre la documentazione in formato .zip come segue:

- Documentazione Amministrativa;
- Documentazione Tecnica;
- Offerta economica.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

13.2 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

15. CONTENUTO E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine perentorio **delle ore 13:00:00 del giorno 31/07/2023**, le Imprese dovranno caricare sul sistema nell'apposita sezione "Doc. gara" – "Amministrativa", la documentazione amministrativa prevista dal presente Disciplinare, redatta in lingua italiana secondo le modalità di seguito indicate.

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- **costituendo:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
- **costituito:** i file e la cartella compressa contenenti la documentazione amministrativa dovranno essere sottoscritte, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa all'offerta presentata.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA

La domanda di partecipazione, in bollo (€ 16,00) redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n.1, deve essere firmata digitalmente e deve contenere tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito riportate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000):

1. dichiara di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art.80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n.50/2016;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

- residenza etc.) dei soggetti di cui all'art.80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 6. dichiara di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul medesimo e di accettare, senza condizioni e/o riserve tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di gara e suoi allegati e nel capitolato speciale d'appalto;
 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e dal Codice disciplinare adottati dalla stazione appaltante - reperibili sul sito www.comune.santegidioallavibrata.te.it nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti Generali", di accettarne i contenuti e di essere soggetti all'obbligo di rispettare e di far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 o comunque in contrasto con la Legge n.190/2012;
 8. Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);
 9. *[solo in caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "BLACK LIST" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]:*
 - di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'autorizzazione allegata alla presente; ovvero
 - di avere richiesto l'autorizzazione ai sensi dell'art.37 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 e del D.M. 14 dicembre 2010, come da copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima, allegata alla presente;
 10. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, l'operatore economico verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata.
 11. *[da compilare in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia]* che l'Impresa si uniformerà alla disciplina di cui all'art.17, comma 2 del D.P.R. n.633/72, e comunicherà alla S.A., in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
 12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA.....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016;
 13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016;
 14. attesta di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n.679 del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell'ambito della

procedura regolata dal presente disciplinare di gara;

15. **(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267)** indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n.267.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma elettronica secondo quanto di seguito indicato.

Tale file, compilato direttamente sulla piattaforma deve essere firmato digitalmente dall'operatore economico, e dovrà essere caricato all'interno della "Doc. gara" – "Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

a) **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n.157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.50/2016, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

b) documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art.93, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016; per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016) copia della certificazione di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 che giustifica la riduzione dell'importo

- della cauzione;
- c) **Capitolato Speciale d'appalto** firmato digitalmente per avvenuta presa visione e conseguente accettazione;
- d) ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**;
- e) **certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione**;
- f) ogni altra eventuale dichiarazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione al presente appalto, firmata digitalmente.

Precisazioni sull'Imposta di Bollo

La domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l'imposta di bollo di € 16,00. Il pagamento della imposta di bollo dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Comune di Sant'Egidio alla Vibrata P. IVA. 00196900674);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456 T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio della ristorazione scolastica - CIG: 9881896E8A).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica dell'F23 pagata una sola volta indipendentemente dal numero di componenti. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'istanza deve essere presentata da ciascun componente del raggruppamento.

[la violazione delle disposizioni prescritte non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (artt.19, 25 e 31 del D.P.R. n.642 del 1972)].

L'Agenzia delle Entrate con proprio interpello n.906-101/2019 ha chiarito che in una procedura telematica di appalto, basata su una piattaforma *e-procurement*, l'imposta di bollo non si applica all'offerta economica.

15.4 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art.48, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. n.82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. n.82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ai fini della valutazione dell'offerta qualitativa l'Operatore Economico nella sezione denominata "Doc. gara-Tecnica" dovrà produrre una proposta tecnico-organizzativa per l'affidamento del servizio, che dovrà essere di lunghezza non superiore alle 40 cartelle, opportunamente numerate, redatta in lingua italiana su carta semplice, sottoscritta ai sensi degli artt.38 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. firmata

digitalmente dal legale rappresentante.

Tale relazione dovrà essere strutturata per Sezioni con riferimento ai singoli criteri di attribuzione del punteggio per la valutazione dell'offerta qualitativa; fermo restando che non potranno essere offerti servizi che non rispettino i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutto quanto indicato nella relazione tecnico-descrittiva dell'Offerta Tecnica sarà inteso quale specifica degli obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare il servizio qualitativamente soddisfacente. Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno in alcun modo variare o modificare l'identità e le caratteristiche sostanziali del progetto, né comportare aggravii di costi, direttamente o in modo indotto, per l'Amministrazione.

Le proposte del concorrente, per ciascun oggetto di miglioria, dovranno essere chiare, univoche e motivate. La relazione tecnico-descrittiva, oltre alle max 40 cartelle previste, potrà essere eventualmente ed ulteriormente corredata da schede tecniche e quant'altro occorrente a documentare con chiarezza le migliorie proposte, avendo comunque cura di sintetizzare al massimo il materiale illustrativo delle soluzioni proposte.

Il concorrente dovrà altresì presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso – ai sensi del D. Lgs. n.241/1990 e s.m.i. – a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all'Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all'ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi dell'art.53 del D. Lgs. n.50/2016. L'omissione di tale dichiarazione equivarrà all'autorizzazione all'ostensione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara:

- l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
- nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Segreti tecnici e commerciali

Qualora il concorrente, nelle dichiarazioni integrative abbia dichiarato di voler sottrarre ad un eventuale accesso agli atti in tutto o in parte la propria offerta tecnica in quanto coperta da riservatezza, deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza. In base a quanto disposto dall'art.53, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dei concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente. La ditta concorrente deve quindi allegare una dichiarazione, in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "Offerta Tecnica", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili. Si precisa che la stazione appaltante non effettuerà ulteriori informative e procederà su richiesta scritta del concorrente entro quindici giorni a comunicare quanto previsto dall'art.76, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

17. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, redatta secondo l'allegato n.3, contiene:

- il ribasso offerto per singolo pasto sulla base d'asta;
- il prezzo unitario offerto per singolo pasto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino

a tre cifre decimali;

- i “costi sicurezza” (ai sensi dell’art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai propri costi della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta;
- i “costi manodopera” (ai sensi dell’art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i), dell’importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art.97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n.50/2016 o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione;

Tutti i documenti relativi all’offerta economica anche il file generato dalla piattaforma devono essere firmati digitalmente.

In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE

- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a sistema;
- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dalla sola impresa mandataria, la quale provvederà anche a caricarlo a sistema.

Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od alternative.

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara.

All’offerta economica deve essere allegato il piano finanziario del servizio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà realizzato il punteggio finale più elevato, risultante dalla sommatoria dei due punteggi ottenuti nelle due distinte graduatorie (prezzo e qualità).

In caso di parità del punteggio finale, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il migliore punteggio per l’Offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio seduta pubblica

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI		Punti Max
A	Fornitura di prodotti Km zero e filiera corta	17
B	Fornitura di prodotti biologici/di qualità	19
C	Comunicazione	3
D	Sistema qualità	8
E	Organizzazione del servizio	16
F	Proposta di solidarietà	3
G	Migliorie	4
Totale		70

Di seguito vengono evidenziati, per ogni criterio sopra elencato, la modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione.

Nota bene: il concorrente dovrà dichiarare, in sede di offerta tecnica, di offrire per ogni tipologia di derrata indicata nei CAM di cui al DM 10.03.2020 (Allegato 1, Sezione C, punto 1), la percentuale minima ivi indicata, e di attenersi ai criteri indicati nel punto 1, “Requisiti degli alimenti”.

A) Fornitura di prodotti Km zero e filiera corta: max punti 17

Definizione chilometro zero e filiera corta: per filiera corta si intende sia la vendita diretta tra produttore primario o associazioni di produttori primari e centro di preparazione del pasto, sia la vendita tra l’impresa che gestisce la piattaforma per la distribuzione dei prodotti, purché questa si configuri come unico intermediario con il produttore primario e centro di preparazione del pasto e purché la piattaforma sia collocata entro il Km 0 (o chilometro utile, nel caso dei piccoli comuni).

Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all’offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le Categorie che seguono

Il punteggio è attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti, nei limiti della quantità minima prevista dai CAM, se presente, ed alla relativa rappresentatività, con riferimento al menù regionale a base di gara (approvato con DD n. DPF 011/234 pubblicata sul Bura serie speciale n.26 del 03.03.2017, e successive modificazioni e/o integrazioni), secondo la seguente tabella:

	Prodotti	Sub punteggio, Max
A1	Ortaggi	2
A2	Frutta	1
A3	Legumi e cereali	2
A4	Uova	2
A5	Pelati, polpa e passata di pomodoro	2
A6	Carne e derivati della carne	2
A7	Olio extra vergine di oliva	2
A8	Farina, pasta, pane, realizzati con grano Km 0	4
Totale		17

La quantità offerta deve ricoprire l’intero fabbisogno previsto dai CAM, e deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.

Il concorrente dovrà presentare, all’interno dell’offerta tecnica, una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo.

La conformità a tale requisito in sede di esecuzione contrattuale verrà verificata con l’acquisizione dei contratti con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l’ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l’intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute.

B) Fornitura di prodotti biologici/di qualità: Max punti 19, di cui:

B.1 Incremento prodotti biologici e/o certificati: max punti 16

Per ogni categoria di prodotti sotto riportata occorre indicare la percentuale di prodotto biologico o a denominazione protetta, offerto sul peso totale della fornitura di prodotto di ogni categoria con riferimento al menù regionale a base di gara.

La percentuale offerta dovrà esser uguale o superiore alla percentuale minima prevista nei CAM per ciascuna tipologia di derrata. (Esempio: il CAM prevede il 40% come quota minima di prodotto “olio” da offrire con il prodotto “olio extravergine di oliva biologico”. Se il concorrente intende offrire l’intero fabbisogno della derrata “olio” con il prodotto “olio extravergine di oliva biologico”, dovrà indicare, come offerta, la percentuale del 100%,

B1	Prodotti	Quantità minima biologica o denominazione protetta prevista dai CAM	Sub punteggio
-----------	-----------------	--	----------------------

B1.1	Ortaggi, legumi, cereali	50%	2
B1.2	Frutta	60%	2
B1.3	Carne bovina	60%	2
B1.4	Carne suina	10%	2
B1.5	Carne avicola	20%	2
B1.6	Salumi e formaggi	30%	2
B1.7	Olio extravergine di oliva	40%	3
B1.8	Pelati, polpa e passata di pomodoro	33%	1
Totale			16

Per ogni categoria sopra elencata, alla migliore offerta percentuale sul peso totale della stessa categoria, verrà attribuito il sub-punteggio massimo, mentre alle restanti offerte Ox saranno attribuiti punteggi (Px) proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

$$Px = [Ox - Pm / Pmi - Pm] \times (\text{sub-punteggio massimo della categoria})$$

Px= punteggio da attribuire

Ox= Percentuale offerta dal partecipante a cui si deve attribuire il punteggio

Pmi= percentuale migliore offerta.

Pm= percentuale minima prevista dai Cam

Tutti i punteggi assegnati di valutazione dell'offerta saranno considerati alla seconda cifra decimale con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

B.2 Acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi: max punti 3

Per ogni categoria di prodotti sotto riportata con riferimento al menù regionale a base di gara, sono attribuiti punti tecnici in base ai seguenti impegni da riportare all'interno dell'offerta tecnica:

B.2	Prodotti	Sub punteggio
B.2.1	Per quanto riguarda il pesce di allevamento, somministrazione di prodotti ittici provenienti esclusivamente da acquacoltura biologica, dunque con l'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 2018/848;	1
B.2.2	Somministrazione di prodotti ittici appartenenti a stock il cui tasso di sfruttamento, ove noto, presenti mortalità inferiore o uguale a quella corrispondente al massimo rendimento sostenibile *	1
B.2.3	Per quanto riguarda i prodotti da pesca in mare (dunque non da itticoltura), somministrazione dei soli prodotti ittici freschi pescati nel luogo più prossimo al centro di cottura.	1
Totale		3

Nel caso di impegno alla somministrazione di prodotti ittici locali, descrivere il progetto e la filiera. La conformità a tale requisito è verificata in sede di esecuzione contrattuale.

* Nota bene: a tale scopo, gli operatori consultano i documenti ufficiali prodotti in ambito internazionale dalla General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM (<http://www.fao.org/gfcm/publications/somfi/en/>)) e gli aggiornamenti degli stock assessment predisposti dai gruppi di lavoro relativi ai piccoli pelagici (Working Group on Stock Assessment of Small Pelagic Species - WGSASP) e demersali (Working Group on Stock Assessment of Demersal Species (WGSAD) disponibili al sito <http://www.fao.org/gfcm/reports/technical-meetings>; le valutazioni per gli stock mediterranei di cui al sito <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/medbs>) e per gli stock nord europei/atlantici di cui al sito <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/> Per gli stock nazionali si consulti anche l'Annuario dei Dati Ambientali di ISPRA, sezione pesca (http://annuario.isprambiente.it/sites/default/files/pdf/2016/integra_le/2_Pesca_2016_finale.pdf)). Sono presunti conformi i prodotti ittici di provenienza di origine FAO 37 o FAO 27 certificati nell'ambito di uno schema sulla pesca sostenibile basato su un'organizzazione multistakeholder ampiamente rappresentativa, quale il Marine Stewardship Council, il Friend of the Sea o equivalenti, ma sono parimenti ammessi anche i prodotti ittici non certificati.

C) Comunicazione: Max punti 3

Il concorrente dovrà elaborare un Progetto di comunicazione nei confronti degli utenti per veicolare

informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare il consumo del proprio pasto. La valutazione terrà conto dell'idoneità dei messaggi proposti.

D) Sistema qualità: Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere il sistema che la ditta intende utilizzare per garantire la qualità del servizio, con particolare riferimento agli strumenti di verifica e controllo della qualità dei pasti nonché della verifica del gradimento del pasto e del servizio in generale da parte degli utenti e al possesso della certificazione di qualità;

D1 Piano di verifica		Sub punteggio, Max
Piano di verifica del gradimento dei menù, i livelli di servizio, gli strumenti utilizzati, definisca gli indicatori e la reportistica da consegnare all'Amministrazione con frequenza almeno annuale. Indichi, altresì, i soggetti coinvolti e le modalità di attivazione di possibili azioni preventive e azioni correttive della soddisfazione del servizio da parte dell'utenza.		5
D2 Certificazione di qualità		Sub punteggio
Verrà premiato il possesso da parte del concorrente delle seguenti certificazioni del sistema di qualità in corso di validità, rilasciate da organismi accreditati, attribuendo ad ogni certificazione il seguente <u>punteggio tabellare</u> a fianco riportato:	- ISO 14001 e/o EMAS	1
	- SA 8000;	1
	- ISO 45001	1
Totale		8

E - Organizzazione del servizio: Max punti 16

Il concorrente dovrà descrivere l'intero ciclo del servizio, il personale impiegato e la gestione delle emergenze rispettando l'ordine dei sub criteri discrezionali della tabella sotto riportata

E - Organizzazione del servizio		Sub punteggio, Max.
E1. - Descrizione del servizio	E1.1. - Fase di approvvigionamento e magazzino: selezione fornitori, modalità di approvvigionamento e gestione delle derrate, conservazione, stoccaggio con particolare riferimento ai prodotti deperibili (frutta, carne, verdura, formaggi freschi).	2
	E1.2. - Fase della produzione del pasto: descrizione della fase della preparazione delle materie prime e dei prodotti, specificando il processo per le diete speciali.	2
	E1.3. - Fase di somministrazione: descrizione delle modalità di rilevazione dell'utenza, della sistemazione dei locali e della gestione e tipologia del tovagliato, stoviglieria e posateria, e della organizzazione dello scodellamento e della somministrazione.	2
	E1.4. - Fase di gestione della pulizia e del rifiuto: descrizione del riassetto, lavaggio/igienizzazione stoviglie ed attrezzature e delle modalità di riuso e smaltimento dei residui.	2
	E1.5 - Fase di gestione delle eccedenze: descrizione delle modalità di gestione delle eccedenze e riutilizzo dei cibi prossimi a scadenza, dimostrabile con accordi con associazioni o in altro modo documentabile.	2
E2. - Personale addetto al servizio	E2.1. - Formazione del personale: descrizione della formazione prodotta o acquistata in itinere, ulteriore a quella prevista per legge e dai CAM inerente sia gli aspetti tecnici che di relazione con i destinatari del servizio.	4

E3. - Piano di gestione delle emergenze, degli imprevisti e delle modifiche del servizio	E3.1. - Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione che intende assumere per prevenire e gestire le emergenze. Verranno valutate, in particolare, le azioni previste in caso di emergenza con particolare riferimento ad assenze del personale, a criticità dei centri cottura (interruzione energia elettrica, acqua, gas, eventi meteorologici, etc...), a difficoltà negli approvvigionamenti, a variazioni non congruamente programmate del funzionamento scolastico.	2
Totale		16

F) Proposta di solidarietà: Max punti 3

Fornitura gratuita per tutta la durata dell'appalto di un numero di pasti da destinare ad alunni esenti dal pagamento o ad altre finalità sociali: 0,25 punti per ogni fornitura per tre anni scolastici di pasto/utente offerto, fino ad un massimo di 3 punti.

G Ulteriori Migliorie: Max punti 4

Il concorrente potrà proporre servizi supplementari gratuitamente offerti e riguardanti sia specificatamente il servizio di ristorazione scolastica che relativi a strutture/servizi scolastici in generale (le proposte devono essere attinenti ed integrabili col servizio oggetto di affidamento ed economicamente apprezzabili) come ad esempio Inserimento nel servizio di ristorazione scolastica di nuove attrezzature/arredi atti al miglioramento del servizio, interventi manutentivi diversi e/o attrezzature (non compresi nel capitolato di d'oneri tra le voci a carico dell'appaltatore) collegati ai servizi scolastici in generali o Eventuali servizi aggiuntivi attinenti con le prestazioni richieste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti su 70 per l'offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare (Criteri e sub-criteri A, B2 e D2) il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio quantitativo (Criteri e sub-criteri B1 ed F) il relativo punteggio è assegnato mediante applicazione della formula matematica riportata.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale (Criteri e sub-criteri C, D1, E e G) è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, sulla base della griglia di valutazione sotto riportata:

- il coefficiente 0 corrisponde a non valutabile;
- il coefficiente 0,20 corrisponde a inadeguato;
- il coefficiente 0,40 corrisponde appena accettabile;
- il coefficiente 0,60 corrisponde a sufficiente;
- il coefficiente 0,80 corrisponde a buono;
- il coefficiente 1 corrisponde a ottimo.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a) ovvero il punteggio totale attribuito all'offerta (a); n = numero totale degli elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) espresso in centesimali rispetto all'elemento (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati, in conformità a quanto disposto dall'Allegato P del D.P.R. n.207/2010, sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale

all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

In dettaglio i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati come di seguito indicato:

ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;

successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento di valutazione relativamente a ciascuna offerta;

si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti V_i ;

infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

All'offerente che avrà ottenuto la media di 1, sarà attribuito il punteggio massimo per un determinato criterio; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti $V(a)_i$ per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente $>0 = 0,50$

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti sulla piattaforma della Centrale Unica di Committenza almeno 3 giorni prima della data fissata.

La commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il caricamento sulla piattaforma della documentazione pervenuta, controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Successivamente la commissione di gara procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- attivare la procedura di soccorso istruttorio (se del caso);
- effettuare, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art 29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico/finanziario avverrà, ai sensi degli artt.81 e 216, comma 13 del D. Lgs. n.50/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.111 del 20 dicembre 2012.

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia di sbarramento pari a 30 punti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art.95, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art.97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt.59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art.23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art.85, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art.86 del D. Lgs. n.50/2016, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art.83 del medesimo D. Lgs. n.50/2016.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5, e 33, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016, all'esito positivo

della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 89 e dall'art.92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136.

Nei casi di cui all'art.110, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n.20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è il T.A.R. competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento oggetto del presente Bando.

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

26. PUBBLICAZIONE

Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensi dell'art.72 del D. Lgs. n.50/2016, analogamente sarà pubblicato l'esito della gara:

- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E);
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- alla sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Appalti;
- sul sito internet: www.serviziopubblici.it;
- sul sito della piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.